

L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Art. 1 - Comma 859 [\(431\)](#)

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano: [\(430\)](#)

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; [\(429\)](#)

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

[\(429\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[\(430\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 854, lett. a\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

[\(431\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 863 [\(436\)](#)

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859. [\(435\)](#)

[\(435\)](#) Comma così modificato dall' [art. 38-bis, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[\(436\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1^a Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.